



COMUNE DI SIENA  
AVVOCATURA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 448 del 22/12/2016

## SOMMARIO

### REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

- Art. 1 – Ambito di Applicazione
- Art. 2 – Istituzione
- Art. 3 – Composizione dell'Avvocatura comunale
- Art. 4 – Personale di supporto
- Art. 5 – Pratica forense
- Art. 6 – Attività dell'Avvocatura comunale
- Art. 7 – Ricezione degli atti giudiziari
- Art. 8 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale. Procedimento
- Art. 9 – Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura comunale
- Art.10 – Incarichi a legali esterni
- Art.11 – Domiciliazione
- Art.12 – Nomina periti
- Art.13 – Dovere di collaborazione dei Servizi comunali
- Art.14 – Accesso agli atti
- Art.15 – Incompatibilità
- Art.16 – Riconoscimento professionale
- Art.17 – Polizza assicurativa
- Art.18 – Risorse per aggiornamento
- Art.19 – Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura
- Art.20 – Liquidazione dei compensi
- Art. 21 – Compensi professionali erogabili agli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad Avvocati del libero foro
- Art.22 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato
- Art.23 – Disposizioni finali

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione.**

Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura comunale nonché per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari legali dell'Ente.

### **Articolo 2 – Istituzione.**

1. L'Avvocatura comunale costituisce un Servizio di staff presso la Segreteria Generale, in accordo al modello organizzativo dell'Ente approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22.01.2014
2. Gli Avvocati abilitati esercitano con libertà e piena autonomia le proprie funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza rispetto a tutte le Direzioni previste nella struttura organica comunale.

### **Articolo 3 – Composizione dell'Avvocatura Comunale.**

1. L'Avvocatura è composta da un Avvocato Responsabile e da altri dipendenti comunali di ruolo abilitati alla professione forense ed autorizzati all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, assegnati al Servizio in numero adeguato alle esigenze funzionali.
2. Gli oneri finanziari per l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del personale di cui al comma precedente sono a carico dell'Amministrazione comunale.

### **Articolo 4 – Personale di supporto.**

L'Avvocatura comunale si avvale del necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza del Servizio medesimo, da essa funzionalmente dipendente ed è dotata di mezzi strumentali idonei.

### **Articolo 5 – Pratica forense.**

1. Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato anche da soggetti non dipendenti del Comune.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il periodo temporale minimo utile per essere ammessi all'esame di stato.

#### **Articolo 6 – Attività dell'Avvocatura comunale.**

1. L'Avvocatura esercita l'attività di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Siena.
2. All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla L. 31.12.2012 n. 247.
3. L'Avvocatura provvede, altresì:
  - a) Ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
  - b) A predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, di concerto con i Dirigenti interessati o ad esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dalle Direzioni;
  - c) A rilasciare pareri, se richiesti, o a suggerire provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;
  - d) A recuperare, su richiesta dei singoli Dirigenti, che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione e, a seconda dei casi, ad autorizzarne la dilazione;
  - e) Ad esercitare attività di carattere stragiudiziale.
4. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono resi dall'Avvocatura Comunale, soltanto a seguito di richiesta scritta da parte dei Dirigenti interessati, nonché su sollecitazione del Sindaco e degli Assessori. Detti pareri sono ostensibili se resi con funzione endoprocedimentale e richiamati nella motivazione dell'atto finale.
5. I pareri scritti, di cui al comma precedente, devono essere resi, di norma, entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in caso di particolare complessità della questione da esaminare.
6. In caso di urgenza, l'assistenza legale può essere fornita anche verbalmente con le modalità ed i tempi concordati.

#### **Articolo 7 - Ricezione degli atti giudiziari.**

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire l'atto notificato al Servizio Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla avvenuta notifica.

**Articolo 8 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale –  
Procedimento.**

1. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, conferisce apposito mandato all'Avvocato designato.
2. il Sindaco può altresì conferire, al fine di garantire una più compiuta ed efficace attività defensionale a favore dell'Ente, mandato congiunto a più di un avvocato.
3. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale è articolato nel modo seguente:
  - a) in caso di resistenza in giudizio, il Responsabile del Servizio Avvocatura, a seguito di ricezione dell'atto, si esprime sulla resistenza, dopo aver acquisito il parere del Dirigente competente sulla materia del contendere. La costituzione in giudizio è formalizzata con apposito provvedimento.
  - b) In caso di azione giudiziale da intraprendersi da parte del Comune, il Dirigente competente per materia formula proposta scritta all'Avvocatura. Quest'ultima si esprime in merito alla opportunità di agire. L'avvio dell'azione è formalizzato con apposito provvedimento.
4. Rimane comunque ferma la competenza della Giunta comunale di adottare proprie deliberazioni, siano esse di indirizzo generale o per particolari contingenze, in ordine a valutazioni circa l'opportunità delle azioni legali in cui l'Ente sia parte.

**Art. 9 - Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale.**

1. Il Responsabile del Servizio Avvocatura su conforme parere del Segretario Generale provvede ad assegnare ciascun singolo affare, sia esso di natura consultiva che processuale, ad ognuno degli avvocati, sé compreso.
2. Nell'assegnazione delle pratiche, il Responsabile adotterà il criterio dell'alternanza tra gli avvocati, in modo da garantire - per quanto possibile - la parità di trattamento, tenuto conto dei carichi di lavoro, oltreché delle specializzazioni, delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche in possesso di ciascun avvocato.

**Articolo 10 – Incarichi a legali esterni.**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuiti ad uno o più legali esterni appartenenti al libero Foro.
2. Il Responsabile del Servizio Avvocatura valuta sulla opportunità di affidamento ad un professionista esterno che tenga conto, tra l'altro, della

particolare importanza e complessità della controversia, o che necessiti di peculiare specializzazione.

3. In via generale, su proposta del Responsabile dell'Avvocatura, l'Amministrazione comunale può decidere di volta di volta di affidare l'incarico per la rappresentanza dell'Ente in giudizio all'Avvocatura comunale unitamente ad un Avvocato del libero foro.

#### **Articolo 11 – Domiciliazione.**

Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Siena, con provvedimento del Responsabile dell'Avvocatura comunale, verranno nominati gli avvocati esterni presso cui viene eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato comunale designato per la trattazione del contenzioso.

#### **Art. 12 – Nomina periti.**

1. L'Avvocatura può nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Amministrazione.
2. Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti tramite gli ordini professionali ovvero dalle Università ovvero da altre Amministrazioni.
3. In caso di necessità dovuta alla brevità dei termini, il responsabile dell'Avvocatura comunale può, con proprio provvedimento, nominare in via d'urgenza un perito con conferimento dell'incarico *intuitu personae*, dopo aver sentito al riguardo il Dirigente competente per materia.

#### **Art. 13 - Dovere di collaborazione dei Servizi comunali.**

I Servizi comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, a semplice richiesta ed entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'espletamento dei compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

#### **Art. 14 – Accesso agli atti.**

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto

dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione alla lite in atto;
- b) atti defensionali;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

#### **Art. 15 - Incompatibilità.**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti pubblici ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato.

#### **Art. 16 – Riconoscimento professionale.**

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme legislative e contrattuali collettive vigenti.
2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'Amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali.
3. Oltre ad un trattamento economico adeguato alle funzioni professionali svolte, come previsto dall'art. 23 della L. 31.12.2012 n. 247, i compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e stabiliti negli articoli sotto riportati, vengono corrisposti ai dipendenti Avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

#### **Art. 17 - Polizza assicurativa.**

I dipendenti inquadrati come Avvocati addetti al Servizio Avvocatura dovranno essere forniti di una polizza assicurativa avente ad oggetto responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell'Ente.

#### **Art. 18 - Risorse per aggiornamento.**

1. L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati del Servizio Legale, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune, così come previsto nella normativa specifica in materia.

#### **Art. 19 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura.**

1. Agli Avvocati dell'Avvocatura, ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 27 CCNL del 14.09.2000 e dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014, convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, sono espressamente riconosciuti i compensi professionali nei seguenti casi:
  - a) sentenza favorevole all'Ente con condanna alla rifusione delle spese di lite a carico della controparte;
  - b) sentenza favorevole all'Ente con compensazione delle spese di lite, ivi comprese le transazioni dopo sentenza favorevole.
2. Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali ecc.) a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque Autorità investita di potere decisionale idonei a definire la vertenza (giudice civile, amministrativo, penale, tributario, collegi arbitrali, ecc.).
3. Le sentenze favorevoli all'Ente sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle che, in ogni fase e procedimento di cognizione, cautelare, di esecuzione ed eventuale opposizione, ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il contenuto del provvedimento di cui si contende, ovvero:
  - ♣ i provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che si pronuncino sul merito della controversia;
  - ♣ i provvedimenti giurisdizionali che dichiarino, in danno alla controparte, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
  - ♣ i provvedimenti giurisdizionali nei quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, sempre che non rigettino le domande proposte dall'Ente;
  - ♣ i provvedimenti giurisdizionali che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
4. Alle sentenze favorevoli si intendono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domande di insinuazione al passivo, azione possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari e di istruzione preventiva).
5. Nell'ipotesi prevista al comma 1 lett. a) del presente articolo (sentenza favorevole con condanna della controparte alle spese di lite) i compensi professionali sono corrisposti a favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità giudiziaria, previo recupero verso la parte soccombente. A tal fine, l'Avvocatura intraprende ogni azione necessaria.



- Qualora il recupero delle suddette somme risulti inesigibile compete agli Avvocati, con spese a carico dell'Ente, la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti per i compensi professionali e quella stabilita nel provvedimento giudiziale.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 1 lett. b) del presente articolo (sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite), i compensi professionali sono corrisposti ai sensi della normativa vigente in materia e sono a carico del Comune.
  7. Nel caso di sentenza parzialmente favorevole all'Ente, spetta agli Avvocati i compensi liquidati dal Giudice nel relativo provvedimento ovvero, in caso di compensazione, verranno applicati i compensi minimi previsti dal tariffario forense di cui al D.M. n. 55/2014.
  8. I compensi di cui al presente articolo sono comprensivi degli oneri retributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

#### **Art. 20 – Liquidazione dei compensi.**

1. I compensi di cui all'art. 19 sono liquidati a favore dei dipendenti Avvocati dell'Avvocatura comunale dal Segretario Generale con propria determinazione, previa verifica dei criteri di cui all'art.9, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.
2. Qualora in un medesimo giudizio sia costituito più di un Avvocato dell'Avvocatura comunale, il compenso professionale da corrispondere non subirà alcun incremento e per lo stesso si disporrà la liquidazione in misura eguale tra gli Avvocati comunali costituiti.
3. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili.
4. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo annuale.

#### **Art. 21 - Compensi professionali erogabili agli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad Avvocati del libero foro.**

In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente, sarà riconosciuto all'Avvocato dell'Avvocatura comunale un compenso per l'attività in concreto prestata.

**Art. 22– Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.**

La disciplina relativa ai compensi dovuti ai sensi del precedente art. 19 e la retribuzione di risultato e gli istituti incentivanti l'efficacia, l'efficienza e la produttività è demandata alla contrattazione decentrata.

**Art. 23 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, la normativa specifica di riferimento.